



## Tribunale di Udine

### 2<sup>a</sup> sezione civile

Il Tribunale di Udine, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott. Francesco Venier

*Presidente;*

dott. Andrea Zuliani

*Giudice rel.;*

dott. Gianmarco Calienno

*Giudice;*

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

Il Tribunale:

letto il ricorso ex art. 160 legge fall., depositato in data 23/2/2016 da  
" S.r.l.", con sede in , via . n° , in persona  
dell'amministratore unico, Michele Peresan, rappresentata e difesa dagli avvocati A.  
e , con il quale è stata richiesta a norma dei commi 6° e 10° dell'art.  
161 legge fall. la concessione di un termine per la presentazione di una proposta di  
concordato preventivo, del piano e della documentazione di cui ai commi 2° e 3°  
dell'art. 161 legge fall.;

rilevato che con decreto depositato il 10/3/2016 il collegio ha concesso il  
termine richiesto di giorni 60, stante la pendenza di istanza di fallimento proposta  
contro la società ricorrente;

rilevato che in data 23/4/2016 la ricorrente ha depositato il piano e la proposta  
di concordato preventivo e la documentazione prescritta dagli artt. 152 e 161 legge  
fall., tra cui la relazione con l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità del piano



di cui all'art. 161, comma 3°, legge fall., nonché la relazione ex art. 160, comma 2°, legge fall., necessaria per attestare il trattamento non deteriore rispetto all'ipotesi di fallimento dei creditori privilegiati per i quali non è previsto un pagamento integrale ed immediato;

sentito il giudice relatore;

**osserva:**

la ricorrente, società operante nel settore metalmeccanico, propone ai creditori un concordato il cui piano è incentrato sulla cessione dell'azienda in esercizio – già affittata ad altra società che ha formulato proposta d'acquisto vincolante e cauzionata – per ricavarne la liquidità necessaria e sufficiente al pagamento integrale dei creditori in prededuzione e dei creditori privilegiati nonché al pagamento dei creditori chirografari nella misura prevista del 15,25%.

La fattibilità del piano è attestata nella relazione della professionista indipendente dott. \_\_\_\_\_, che appare completa, coerente e redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 161, comma 3°, legge fall.

Un'ulteriore relazione del medesimo dott. \_\_\_\_\_ attesta: da un lato, che i crediti per IVA di rivalsa che la proposta considera come crediti chirografari non troverebbero diversa e migliore collocazione in caso di fallimento, essendo relativi a prestazioni di servizi non riferite a beni determinati o alla cessione di beni non specificamente individuabili (laddove, invece, le prestazioni dei creditori siano riferibili a beni determinati, la proposta riconosce il privilegio al credito per IVA di rivalsa); dall'altro lato, che anche la previsione del pagamento di una parte dei creditori privilegiati in un tempo superiore ad un anno rappresenta un trattamento non deteriore rispetto a quello realizzabile in caso di fallimento (artt. 160, comma 2°, e 186-bis, comma 2, lett. c), legge fall.).



Ciò posto, va evidenziato che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. s.u. 23.1.2013, n° 1521 e, *inter alia*, 4.7.2014, n° 15345), il sindacato del giudice sulla proposta di concordato preventivo deve essenzialmente avere ad oggetto la c.d. fattibilità giuridica del concordato, fino al punto di esprimere un giudizio negativo in ordine all'ammissibilità quando le modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili, o quando risulti *prima facie* che la proposta non preveda il soddisfacimento, sia pure falcidiato dal concorso, di tutti i creditori, nessuno escluso. Il Tribunale deve viceversa rimettere alla valutazione dei creditori tutti gli aspetti attinenti alla fattibilità economica della proposta di regolazione della crisi. La valutazione dei creditori deve peraltro basarsi sulla puntuale informazione circa i dati contabili, economici e finanziari dell'impresa debitrice, oltre che sulle verifiche interne e sulle connesse valutazioni prospettiche, che sono state effettuate dall'attestatore nella fase di ammissione del concordato e che dovranno essere compiutamente verificate e confermate dal commissario giudiziale nella fase successiva all'ammissione e prima della votazione.

Tuttavia, nel caso di specie l'aspetto più delicato nella valutazione dell'ammissibilità della domanda non riguarda tanto la fattibilità del piano, quanto la legittimità della proposta, con riferimento al limite ora imposto dal (ri)novellato art. 161 legge fall., il cui comma 4° prescrive che "la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari", aggiungendo peraltro che "La disposizione ... non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186*bis*". Poiché la proposta di "Peresan S.r.l." prevede (e tramite l'attestata fattibilità del piano "assicura") il pagamento dei debiti chirografari nella misura del 15,25%, è evidente che la proposta sarà ammissibile solo se si considera il concordato preventivo oggetto di domanda come "concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186*bis*". Il



tenore letterale di quest'ultima disposizione è tale da includere sicuramente anche la c.d. continuità aziendale indiretta, posto che esso prevede espressamente "la cessione dell'azienda in esercizio". È stato tuttavia sollevato il dubbio se rientri nel concetto e nella disciplina speciale della continuità aziendale anche il caso di azienda affittata prima della domanda di concordato (come avvenuto nel caso di specie). In proposito, questo tribunale aderisce alla tesi affermativa, perché l'esplicita previsione della continuità indiretta dimostra che il legislatore considera rilevante la continuazione dell'azienda "in senso oggettivo", la quale non è esclusa dal fatto che l'azienda sia stata affittata ad un altro imprenditore prima della domanda di concordato. Ciò deve valere a maggior ragione ora che – dopo l'ulteriore riforma portata dal decreto legge n° 83 del 2015 con le modifiche introdotte dalla legge di conversione n° 132 del 2015 – si registrano due importanti novità: da un lato, alla continuità aziendale viene attribuito un valore intrinseco tale per cui può darsi il caso che una proposta di concordato – a parità di prospettive per la soddisfazione dei creditori – sia da considerare ammissibile *solo se* preveda la continuità di un'azienda "in esercizio" (e, parallelamente, a parità di condizioni per i creditori, possa essere considerata inammissibile una proposta concorrente migliorativa *solo se* quella del debitore preveda la continuità: v. art. 163, comma 5°, legge fall.); dall'altro lato, i creditori non sono più messi davanti al fatto compiuto della individuazione di un acquirente da parte del debitore (per tale proponendosi normalmente, e anche nel caso di specie, l'affittuario dell'azienda), essendo inderogabilmente prescritto lo svolgimento di una procedura competitiva per la vendita al miglior offerente.

Non sussistono in conclusione ragioni per dichiarare inammissibile *in limine* il ricorso proposto.

Le spese di procedura ed le spese funzionali alla presentazione del ricorso – da determinarsi non solo in relazione alle spese di giustizia in senso tecnico ed al



compenso del commissario giudiziale, bensì anche ai presumibili costi di consulenza da sostenersi in relazione agli accertamenti e valutazioni di cui all'art. 172 legge fall., nonché, eventualmente, in sede di giudizio di omologazione del concordato – sono da stimare nell'importo di € 120.000. Ai sensi dell'art. 163, comma 1°, n. 4, legge fall., viene disposto che la ricorrente provveda entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento al deposito del 50% di detta somma, ossia € 60.000.

**P. Q. M.**

visto l'art. 163 legge fall.;

**dichiara aperta** la procedura di concordato preventivo proposta da

“ **S.R.L.**”,

con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, in persona dell'amministratore unico,

\_\_\_\_\_, rappresentata e difesa dagli avvocati \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_;

**delega** alla procedura il dott. Andrea Zuliani;

**nomina** Commissario Giudiziale la dott.ssa \_\_\_\_\_, con studio in Udine, (C.F. \_\_\_\_\_);

**ordina** la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 30/9/2016, ore 10.30, avanti al Giudice Delegato, presso l'aula delle udienze civili nel Palazzo di Giustizia di Udine;

**determina** in € 60.000 la somma da depositarsi, ai fini di cui all'art. 163 legge fall., entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

**manda** alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;

**dispone** che il Commissario Giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza entro il 6/6/2016, nonché copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le



comunicazioni e l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi;

**dispone** che il commissario depositi in cancelleria la relazione ex art. 172 legge fall. almeno dieci giorni prima dell'adunanza, comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori;

**ordina** che la ricorrente metta subito a disposizione del commissario giudiziale le scritture contabili affinché questi possa produrle al giudice delegato per l'annotazione di cui all'art. 170 legge fall.;

**ordina** alla ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro 7 giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

**provvede** con separato provvedimento a disporre l'apertura di un procedimento competitivo ai sensi dell'art. 163**bis** legge fall.;

**dispone** che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 legge fall. e trascritto ai sensi dell'art. 88, comma 2°, legge fall. e dispone che copia del provvedimento sia inserita nel fascicolo relativo all'istanza di fallimento iscritta al n° 4/2016 I.F.

Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 5/5/2016.

*Si comunichi immediatamente alla ricorrente e al P.M. in sede.*

IL PRESIDENTE  
(dott. Francesco Venier)

